



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-05-2019 (punto N 17)

Delibera N 663 del 20-05-2019

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Franco GALLORI

Estensore Franco GALLORI

Oggetto

Approvazione delle "Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici)"

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Linee guida
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A alle linee guida
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato B alle linee guida

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare le disposizioni contenute nel Titolo VI, capo V ;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);

Visto il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);

Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 Aprile 2019;

Rilevato che l'articolo 3 del d.l.32/2019 ha modificato gli articoli 65, 67 e 93 del d.p.r. 380/2001 ed ha inserito l'articolo 94 bis al d.p.r. 380/2001;

Dato atto che il d.l.32/2019 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque in data 19 Aprile 2019;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, entro 60 giorni dall'emanazione il decreto legge sarà convertito in legge dal Parlamento con possibili modifiche;

Rilevato che, a seguito dell'emanazione della legge statale di conversione, quando sarà chiaro e definito il quadro normativo statale di riferimento, sarà necessario adeguare l'ordinamento regionale per quanto riguarda la disciplina delle costruzioni nelle zone sismiche e modificare la l.r. 65/2014, nonché i regolamenti di attuazione che, attualmente, disciplinano le costruzioni in zona sismica ed i relativi controlli;

Preso atto, tuttavia, che, a seguito dell'entrata in vigore del d.l.32/2019 è necessario individuare le disposizioni dell'ordinamento regionale non più applicabili, in quanto incompatibili con la normativa statale sopravvenuta, in modo da assicurare la necessaria certezza normativa a tutti i soggetti interessati che operano in Toscana, nelle more dell'emanazione della legge di conversione del d.l.32/2019 e del successivo adeguamento delle disposizioni regionali alle norme definitive nazionali;

Dato atto che l'articolo 94 bis, comma 1 del d.p.r.380/2001 stabilisce: *"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:*

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

- 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
 - 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
 - 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
 - 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
- 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità” ;

Considerato che il d.l. 32/2019 prevede, all'articolo 2, comma 4, che, nelle more dell'emanazione di specifiche linee guida ministeriali, le regioni possano dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti;

Ritenuto di approvare le “Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici)” e gli allegati A e B dell’Allegato 1 della presente deliberazione aventi la finalità di:

- a) individuare le disposizioni dell’ordinamento regionale non più applicabili, in quanto incompatibili con la normativa statale sopravvenuta, in modo da assicurare la necessaria certezza normativa a tutti i soggetti interessati che operano in Toscana. Ciò, nelle more dell’emanazione della legge di conversione del decreto legge statale, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, e del successivo adeguamento delle disposizioni regionali alle norme definitive nazionali;
- b) dare attuazione a quanto stabilito dall’articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r.380/2001 che attribuisce alle regioni, nelle more dell’emanazione di linee guida statali, di individuare le elencazioni degli “interventi rilevanti”, degli “interventi di minore rilevanza”; nonché degli interventi “privi di rilevanza”, ai fini della pubblica incolumità;

Considerato che la previsione di non assoggettare ad oneri concessori i progetti privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, come previsto nelle Linee Guida regionali suddette , non ha impatto sul Bilancio di Previsione 2019/2020, in quanto i proventi di tali pratiche non erano stati ivi previsti, essendo vigente, al momento della formazione del bilancio stesso, l'esclusione dal deposito di tali fattispecie di progetti, giusto quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento 36/R, abrogato con Regolamento 12 febbraio 2019, n. 8/R;

Visto il parere espresso dal CD in data 16 maggio 2019

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato 1 della presente deliberazione contenente “Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 3 del

decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici)" e gli allegati A e B dell'Allegato 1 della presente deliberazione aventi la finalità di:

- c) individuare le disposizioni dell'ordinamento regionale non più applicabili, in quanto incompatibili con la normativa statale sopravvenuta, in modo da assicurare la necessaria certezza normativa a tutti i soggetti interessati che operano in Toscana. Ciò, nelle more dell'emanazione della legge di conversione del decreto legge statale, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, e del successivo adeguamento delle disposizioni regionali alle norme definitive nazionali;
- d) dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r.380/2001 che attribuisce alle regioni, nelle more dell'emanazione di linee guida statali, di individuare le elencazioni degli "interventi rilevanti", degli "interventi di minore rilevanza"; nonché degli interventi "privi di rilevanza", ai fini della pubblica incolumità;

2. di dare atto che, allorquando saranno emanate le linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis del d.p.r.380/2001, le elencazioni degli interventi individuate dalla Regione mediante l'Allegato 1 della presente deliberazione e gli allegati A e B dell'Allegato 1, saranno tempestivamente adeguati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente
FRANCO GALLORI

Il Direttore
EDO BERNINI